



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*M*

Ministero dell'Ambiente  
e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Class 34.43.01 Fasc. SS-PNRR 8.39.10/2021

*Oggetto:* **[ID 8008] – Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Candela (FG) – Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Campo Agrosolare Camerelle", di potenza pari a 67 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Candela (FG), in località Masseria Leone e Posta Fissa.**

**Procedura:** Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006

**Proponente:** Solar Italy XVII S.r.l.

**Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

*E.p.c.*

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE  
[COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
[sabap-fg@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e  
architettonico della DG ABAP

Alla Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Provincia di Foggia  
Settore Assetto Territorio Ambiente  
[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

Al Comune di Candela  
[comune.candela.fg@halleycert.it](mailto:comune.candela.fg@halleycert.it)

Al Comune di Ascoli Satriano  
[protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it](mailto:protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it)

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, e ss.mm.ii;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e ss.mm.ii;

**VISTO** il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, e ss.mm.ii;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”;

**VISTO** il DPCM 2 dicembre 2019, n.169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato su G.U.R.I., Serie Generale, n.16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n.69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n.76;

**VISTO** l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

**VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

**VISTO** il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022, n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per



l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti;

**VISTO** il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17), recante: *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”*;

**VISTO** il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni con Legge 21 aprile 2023, n. 41, (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21/04/2023), recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

**PREMESSO** che la Società Solar Italy XVII S.r.l., con nota del 17/01/2022, perfezionata da ultimo con nota del 13/07/2022 acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR al prot. n. 1543 del 14/07/2022, ha presentato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per il rilascio, per il *“Progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Campo Agrosolare Camerelle”, di potenza pari a 67 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Candela (FG), in località Masseria Leone e Posta Fissa”*;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), con propria nota n. 110844 del 13/09/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha pubblicato la documentazione presentata dal Proponente sull'apposita piattaforma web, all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8415/12425> ;

**CONSIDERATO** che il progetto è localizzato nella Regione Puglia, in provincia di Foggia nei Comuni di Ascoli Satriano e Candela e prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, su una superficie totale di **115 ha** di cui **34 ha** occupati da moduli fotovoltaici, da circa **67 MWp** di potenza totale, in località Posta Fissa e Masseria Leone. L'impianto sarà connesso alla rete RTN in antenna a 150kV su un futuro stallo 150kV della Stazione Elettrica (SE) di Smistamento Terna denominata “Camerelle” mediante cavidotti interrati su strade pubbliche in Media Tensione di lunghezza complessiva pari a **12,6 km**;




Fig 1 - Inquadramento generale di progetto su IGM (Fonte documentazione del proponente – UORD6P8\_RelazionePaesaggistica-signed)

**CONSIDERATO** che il progetto dell'impianto è articolato in quattro lotti ed è ubicato nei pressi dell'Autostrada dei due Mari A16 e a circa 3 km dal confine tra Puglia e Basilicata. Da un punto di vista morfologico l'area di progetto si colloca al confine tra la regione dell'Appennino Dauno, con tipici caratteri montuosi, e la regione del Tavoliere delle Puglie, pressoché pianeggiante;

**CONSIDERATO** che l'impianto, articolato in 4 sottocampi è composto da:

- 170.000 moduli sono in silicio cristallino caratterizzati da una potenza nominale di 395Wp posati a terra tramite idonee strutture in acciaio zincato con inseguimento mono-assiale disposti in file parallele distanziate
- 56 inverter centralizzati (4 per ogni cabina)
- cavidotti interrati MT alla Sotto Stazione Utente (SSE) posta in prossimità della SE "Camerelle"
- 14 cabine inverter di dimensioni altezza fuori terra 2,55 m e superficie 30,5 mq ognuna,
- 14 cabine trasformazione MT di dimensioni altezza fuori terra 2,55 m, superficie 10,2 mq ognuna,
- 2 control room, 1 sottostazione utente, 42 cabine per Storage per campo, di dimensioni altezza fuori terra 2,55m, superficie 30,5 mq ognuna.

L'impianto è completato da:

- tutte le infrastrutture tecniche necessarie alla conversione DC/AC della potenza generata dall'impianto e dalla sua consegna alla rete di distribuzione nazionale;
- opere accessorie, quali: impianti di illuminazione, videosorveglianza, monitoraggio, cancelli e recinzioni, queste ultime realizzate con rete metallica plastificata verde e altezza fuori terra di m 2,50;

**CONSIDERATO** che, come indicato dal Proponente, l'impianto fotovoltaico è integrato con la produzione agricola, per la quale è stato prodotto uno studio dello stato attuale dei terreni utilizzati (UORD6P8\_RilievoPaesaggioAgrario-signed / UORD6P8\_RelazionePedaAgronomica-signed / UORD6P8\_RelazioneEssenze.pdf-signed) e un piano di sviluppo del modello agrosolare adottato (UORD6P8\_Piano Agrosolare attuativo-signed. La scelta progettuale prevede il mantenimento della coltivazione delle porzioni sottostanti i moduli e la piantumazione di fasce arboree perimetrali con anche funzione di mitigazione dell'impatto visivo. Le specie suggerite sono le tipiche essenze mediterranee, molto diffuse nelle zone a clima temperato per formare siepi. Visto il rapido accrescimento di tale specie vengono suggerite piante di 2/3 anni (con velocità di crescita e una bassa incidenza sul costo di acquisto) per portare l'altezza della siepe fino a 2,00/2,20 m. entro i due anni dalla piantumazione. La distanza sulla fila di 1,50 m garantirà una copertura omogenea;

**CONSIDERATO** che, relativamente alle previsioni urbanistiche locali, come anche riportato negli elaborati del proponente (UORD6P8\_StudioInserimentoUrbanistico-signed), le sedi di impianto sono comprese nei territori dei Comuni di Ascoli Satriano e Candela. Il Piano Urbanistico Generale vigente nel Comune di Ascoli Satriano, approvato con Delibera G.C. n° 33/2008 che recepisce ed è adeguato al PPTR della Puglia, indica che l'area di impianto si sviluppa all'interno di una zona E Agricola, nella quale secondo le NTA del piano "la predetta zona agricola E è destinata in prevalenza all'agricoltura e forestazione, in esse sono ammesse attività produttive connesse con l'agricoltura come l'allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, i depositi carburanti, le reti di telecomunicazione, di trasporto di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili in attuazione delle rispettive leggi di settore". Il Comune di Candela è dotato di un Programma di Fabbricazione del 1973, la cui zonizzazione interessa solo il centro abitato. L'impianto interessa un'area destinata ad usi agricoli, senza la presenza di abitazioni;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 3515 del 19/09/2022, ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ed i contributi istruttori del Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico e del Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico della Direzione generale ABAP;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP, con nota prot. 10814 del 04/10/2022, ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza esprimendo parere negativo alla realizzazione dell'intervento, le cui valutazioni e motivazioni sono ricomprese nel presente parere di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR;



**CONSIDERATO** che il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con nota n.4421 del 12/10/2022 concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;

**CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, con nota n. 8250 del 28/10/2022, ha comunicato alla Società la necessità di integrare la documentazione, in merito ad Aspetti generali, Acque superficiali e sotterranee, Biodiversità, Uso del Suolo, Paesaggio, Atmosfera e clima, Progetto di monitoraggio ambientale, Vulnerabilità per rischio di gravi incidenti o calamità; e che con riguardo alla Componente del Paesaggio ha richiesto:

<<Posto che l'impianto si inserisce in un'area vasta su cui insistono altri impianti FER, impianti in via di autorizzazione o per i quali è in atto la procedura di VIA, si richiede di:

**5.a.** fornire un documento aggiornato che descriva il possibile effetto cumulativo con altri progetti realizzati, progetti provvisti di titolo di compatibilità ambientale e progetti per i quali i lavori di realizzazione siano già iniziati; in particolare, si chiede di aggiornare la situazione allo stato attuale in ragione del progressivo incremento della presenza di impianti fotovoltaici sul territorio, peraltro in combinazione con impianti eolici.

**5.b.** integrare lo studio di intervisibilità con mappe specifiche che giustificano la scelta dei punti di vista selezionati per il "Reportage Fotografico e Fotosimulazioni".

**5.c.** produrre informazioni dettagliate su estensione, ubicazione e altezza delle siepi previste dal progetto con indicazioni delle specie arbustive da utilizzare (vedi 3.1.a.).>

**CONSIDERATO** che la Società ha trasmesso integrazioni documentali, pubblicate dal MASE in data 27/12/2022 per l'avvio di una nuova fase di presentazione delle Osservazioni, e consistenti in:

VIA\_3/SCREENING\_VINCA

VIA\_3/PMA/Progetto di Monitoraggio Ambientale

VIA\_2/Relazione Idro-Geologica e Terre e Rocce

VIA\_2/Relazioni e Tavole di Progetto

VIA\_2/Piano Tecnico delle Opere di Rete per la Connessione Terna;

**CONSIDERATO** che le integrazioni documentali presentate dalla Società non hanno apportato elementi nuovi per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Ministero della cultura, e che dalla documentazione integrativa vengono altresì confermate le criticità valutate dalla Soprintendenza ABAP nel proprio parere sopra citato che si ritiene pertanto riconfermato;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al quadro vincolistico, nell'area di interesse del progetto non risulta la presenza di aree tutelate per legge, né provvedimenti ministeriali o regionali di notevole interesse pubblico del vincolo per immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico del D.lgs. n. 42/2004; viene rilevata comunque la vicinanza, ed interferenza della linea di cavidotto nella parte finale a Nord, con il Regio Tratturello Candela Montegentile, Braccio Calaturo delle Vacche, tutelato ai sensi del D.M. 22 dicembre 1983 e, nel punto finale di connessione con la sottostazione, il cavidotto attraverso una Zona gravata da usi civici, art.142 co.1 lettera h);

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia ha approvato, con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23/03/2015, il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del D.Lgs. 42/2004, che disciplina tutto il territorio regionale con la finalità di perseguire *"la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità"*;

**CONSIDERATO** che, con riguardo alle interferenze con le tutele del PPTR della Puglia, la Soprintendenza ABAP ha rilevato quanto segue:



<< È presente nell'area subito adiacente a nord dell'impianto, il Regio Tratturello Candela Montegentile e un'area definita Paesaggi rurali; a 200 m dal lotto di impianto è presente più a nord il Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello ed il Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello a 2,8 km di distanza dall'impianto.

[.....] sono presenti diversi vincoli idrogeologici e [.....] a sud sono presenti il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto ed il sito di rilevanza naturalistica Valle Ofanto - Lago di Capaciotti. Oltre a diverse aree destinate a prati e pascoli naturali, a boschi lungo il fiume Ofanto, a formazioni arbustive in evoluzione naturale, gli impianti sono chiaramente visibili da strade a valenza paesaggistica nell'area buffer ed intercettano con visuali per aree ad alta e media visibilità, oltre a una rete di siti storico-culturali all'interno dell'area vasta.

L'impianto, inoltre, è circondato ad est da lame e gravine ed una fitta rete di versanti in tutta l'area, tra i fiumi e corsi d'acqua, sono presenti a ridosso dell'impianto ad ovest il Rio Salso e a sud il fiume Ofanto. Le opere di mitigazione a verde prevedono la realizzazione di interventi di mitigazione volti a minimizzare l'interferenza dell'opera sugli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio; il progetto prevede coltivazioni tipiche delle essenze mediterranee.

La realizzazione di quinte arboree per mitigare l'impatto dei campi fotovoltaici con "schermature naturali" rischierebbe paradossalmente di rendere ancora più evidente il vasto recinto, entrando in contrasto con il suolo a seminativo caratterizzato invece dalla netta prevalenza di colture basse. Tale recinto e, conseguentemente, l'intero impianto, è previsto in un'area soggetta alla presenza di Aree di Rispetto delle Componenti Culturali e Insediative, Idrologiche, Botanico Vegetazionali e delle Aree Protette, interferendo con la rete tratturale e la sua area di rispetto >>>




Fig.2 – Inquadramento dell'impianto rispetto alle componenti ambientali del PPTR (fonte: GIS della SSPNRR)

**CONSIDERATO** che il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** della Regione Puglia, contiene le seguenti disposizioni che si applicano al progetto in argomento:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, in quanto considerati interventi di rilevante trasformazione del paesaggio ai sensi dell'art. 89 c.1 lett. b.2, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, di verificare il rispetto della Normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla Sezione C2 – *Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, dettata per ogni ambito di paesaggio:
- l'Obiettivo strategico 10 - *Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili* del PPTR e i relativi obiettivi specifici e "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" individuano un approccio alla localizzazione di tali impianti al fine di rendere coerente



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia (obiettivo specifico 10.2), proponendosi di disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole, di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate;

- le *“Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali”* individuate dal PPTR per ciascun ambito di paesaggio in relazione alle invarianti strutturali e al relativo stato di conservazione e criticità (cfr. Sezione B delle schede d'ambito) sono da considerarsi ai fini della valutazione dell'impatto sul patrimonio culturale e identitario generato dagli impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regionale del 23/10/2012 n. 2122 *“Indirizzi per l'integrazione procedurale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella VIA - DDS n. 142 del 6/06/2014 “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici”*, nello specifico è richiesto che *“a partire dal riconoscimento delle invarianti strutturali che connotano le figure territoriali definite nelle schede d'ambito del PPTR è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nelle unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella Sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, Interpretazione identitaria e statutaria)”*;

**CONSIDERATO** che per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborato serie 3.3.1), l'area d'intervento ricade nell'ambito paesaggistico **“OFANTO”**, Figura territoriale **“La media valle dell'Ofanto”**, per la quale il PPTR esprime i seguenti caratteri:

*“L'Ambito della Valle dell'Ofanto è costituito da una porzione ristretta di territorio che si estende parallelamente ai lati del fiume stesso in direzione SO-NE, lungo il confine che separa le province pugliesi di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani, e le province esterne alla Regione di Potenza e Avellino. Questo corridoio naturale è costituito essenzialmente da una coltre di depositi alluvionali, prevalentemente ciottolosi, articolati in una serie di terrazzi che si ergono lateralmente a partire dal fondovalle e che tende a slargarsi sia verso l'interno, ove all'alveo si raccordano gli affluenti provenienti dalla zona di avanfossa, sia verso la foce dove si sviluppano i sistemi delle zone umide costiere di Margherita di Savoia e Trinitapoli, e dove in più luoghi è possibile osservare gli effetti delle numerose bonifiche effettuate nell'area. Il limite con la settentrionale pianura del Tavoliere è spesso poco definito, mentre quello con il meridionale rilievo murgiano è per lo più netto e rapido.” [...] “Il reticolo idrografico del Fiume Ofanto è caratterizzato da bacini di alimentazione di rilevante estensione, dell'ordine di alcune migliaia di kmq, che comprende settori altimetrici di territorio che variano da quello montuoso a quello di pianura, anche al di fuori del territorio regionale.”;*

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP ha rilevato che, per il suddetto ambito, la scarsità di infrastrutturazione sia a servizio della produzione agricola sia a servizio della mobilità ha permesso la conservazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo sistema insediativo. Per quanto riguarda la disciplina di tutela, si fa riferimento agli Obiettivi di qualità previsti dal PPTR (allegato 5.4 Ambito “Ofanto”).

*<<Rispetto alla Struttura e componenti antropiche e storico-culturali le direttive mirano a favorire azioni di tutela per «salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito», per “conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura”, per “valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro ambientali”.*

Nella Sezione B 2.2.B Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale, si rileva quanto segue.

*“Il presidio insediativo di lunga durata del territorio aperto, soffre delle dinamiche di abbandono, comprese quelle forme fortemente modificate od introdotte dalle strutture della Riforma. Avanza la monocoltura, e nell'alveo dell'Ofanto le colture irrigue sono eccessivamente idroesigenti, compromettendo l'equilibrio ambientale e naturalistico della figura.”*



Nella sezione B 2.3.1 Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale (La media Valle dell'Ofanto), si precisa lo "Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)", tra i quali sono citati:

- *Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare eolico e fotovoltaico;*

In tal senso, nella stessa sezione sono riportate le strategie per la "riproducibilità delle invarianti strutturali" le quali sono:

- *salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini>>;*

**CONSIDERATI** gli Indirizzi e le Direttive di Tutela del PPTR che, ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, considerano <<interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA.

L'art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che < *Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, **oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito***

Un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia solare fotovoltaica e sistema di accumulo integrato, con le dimensioni e l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi, al netto dell'attività aggiuntiva agri-solare, stanti anche le rilevanti dimensioni dell'impianto, del tutto comparabili ad un tradizionale impianto fotovoltaico.

Dalla **Normativa d'uso della sezione "C" della Scheda d'Ambito Ofanto**, si riportano elementi significativi contenuti negli Indirizzi e Direttive in quanto pertinenti all'intervento in valutazione.

In questo senso si segnalano i seguenti elementi di valutazione

## **A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali**

### 5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale - insediativo;

#### 5.1 Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati.

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:

- valorizzare i sistemi dei beni culturali nel contesto agro-ambientali;

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale.

## **A.3.3 le componenti visivo percettive**

### 3. Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:

- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;



- individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;

#### 7. Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia;

##### 7.1 Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- individuano cartograficamente le visuali di rilevante valore paesaggistico che caratterizzano l'identità dell'ambito, al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione;

- impediscono le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;

- valorizzano le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale - paesaggistica e l'aggregazione sociale >>>;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP ha evidenziato che << l'impianto sarebbe un **detrattore** rispetto al patrimonio identitario culturale – insediativo, inficiando la comprensione complessiva dell'organismo territoriale, prevalentemente a seminativo e caratterizzato da visuali ampie e compromettendo la tutela dei valori del contesto. Inoltre l'intervento costituirebbe una trasformazione territoriale che altera le componenti e le relazioni visive che caratterizzano la struttura delle figure territoriali, in contrasto con la direttiva che promuove progetti che impediscano le trasformazioni territoriali che compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano ... >>>;

**CONSIDERATO** che la **valutazione degli impatti cumulativi** è riferita a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006, ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale, lettera f) e dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti";

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, specificando e approfondendo le analisi indicate dal DM del 10 settembre 2010;

**CONSIDERATO** che nella suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici"];

**CONSIDERATO**, quindi, che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP al riguardo rileva che << La Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 – Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio", stabilisce che per il fotovoltaico "la valutazione degli impatti



visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate".

La superficie dell'area vasta per la valutazione dell'impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici è determinata da un cerchio di raggio pari a 6 volte il raggio del cerchio avente superficie pari a quella dell'impianto in esame, con esclusione delle aree non idonee.

Si sottolinea la contestuale presenza all'interno della zona di visibilità teorica, definita come area buffer di circa 3 km intorno all'area, di num. 1 impianto fotovoltaico realizzato e di num. 3 impianti eolici autorizzati, di cui num. 2 realizzati (numero 24 pale) e num. 1 non realizzato (num. 7 pale). >>

**CONSIDERATO** che l'area in questione è oggetto di altri progetti di fotovoltaici ed eolici già valutati o in valutazione da parte di questo Ministero della Cultura, come evidenziato nell'immagine, di cui nelle immediate vicinanze:

**FOTOVOLTAICI:**

- ID 9158\_AGV\_Puglia\_Ascoli Satriano (FG)\_GIT Stella Di Italia srl\_GIS
- ID 9427\_AGV\_Puglia\_Ascoli Satriano (FG)\_Solar Century FVGC 3 srl\_GIS
- ID 9759\_Maxima PV 2 S.r.l.
- ID 7872\_ASCOLI SATRIANO\_Solis 1 S.r.l.
- ID 8018\_108\_Luminora Candela srl\_Candela\_FG
- ID 8556\_Hergo Renewables\_Ascoli Satriano e Candela\_FG
- ID 8045\_44082\_AGRIVOLTAICO\_ASCOLI SATRIANO (FG)\_MERCURIO\_E-WAY Finance S.p.A

**EOLICI:**

- Oltre cinquanta aerogeneratori realizzati




Fig. 3 – Impianti fotovoltaici ed eolici realizzati e in valutazione. (Elaborazione GIS della SS PNRR)

**CONSIDERANDO** inoltre che nel parere della Commissione PNRR-PNIEC del MASE con riguardo agli impatti cumulativi ha riportato ulteriori impianti non considerati nel Studio di impatto ambientale e in conclusione ha evidenziato che << Gli impatti cumulativi non sono quindi trascurabili con particolare riferimento anche agli impatti della fase di cantiere nel caso altre opere venissero realizzate in contemporanea nell'area in esame. Pertanto, ad esito dell'analisi documentale e delle verifiche effettuate, la Commissione valuta che a titolo di compensazione degli impatti cumulativi sulle componenti Suolo, Biodiversità e Paesaggio dovuti alla possibile presenza di altri impianti FER, per un

eventuale esito positivo delle procedure VIA in corso, il progetto debba essere integrato con misure specifiche descritte nelle Condizioni ambientali relative agli aspetti progettuali, alla biodiversità e al paesaggio, nelle Condizioni Ambientale n.1 e 2, come meglio specificato nella sezione relativa all'analisi delle diverse componenti ambientali.>>;

**CONSIDERATO**, inoltre, che << Nell'ambito delle azioni coerenti con il quadro strategico del **PPTR** assume particolare rilevanza l'attuazione dell'Obiettivo 8: Valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi, cui la **rete tratturale** può contribuire significativamente.

Infatti, tra i progetti indicati dal PPTR per il conseguimento dell'obiettivo, compaiono:

- misure di salvaguardia di strade o sistemi di strade (circuiti fruitivi), dai quali si gode di visuali panoramiche, o che costituiscono la modalità di accesso visivo a paesaggi di pregio e ai beni paesaggistici;
- progetti di vie verdi e percorsi ciclabili che costituiscano le dorsali di una rete integrata della mobilità dolce in relazione alla fruibilità dei paesaggi, valorizzando i percorsi ciclopedonali regionali esistenti e di progetto; i sentieri, la viabilità minore e dei tratturi esistenti;
- progettare la riqualificazione e il riuso di una rete tratturale regionale;

La presenza contemporanea di percorsi tratturali, singoli beni storico-architettonici, areali oggetto di tutela, e impianti esistenti connotati da significativa densità non consentono di stabilire la assenza di interferenze dal cumulo generato dagli impianti presenti nella unità di analisi con le regole di riproducibilità delle invarianti rappresentate e come enunciate nelle schede d'ambito del PPTR come sopra sinteticamente riportate.

Per quanto sopra rappresentato, la valutazione complessiva delle criticità rispetto ai valori culturali e paesaggistici ha evidenziato che l'impianto proposto, per materiali, strutture e componenti anche complementari alla sua funzionalità, comporterebbe la compromissione dei caratteri rurali e naturalistici di un ambito paesaggistico di pregio. Il paesaggio agrario fa da cornice ad elementi architettonici quali masserie, poste e villaggi imponendosi quale elemento necessario alla definizione della relazione funzionale, storica, visiva e culturale tra tali elementi architettonici e il paesaggio circostante.

L'inserimento di un nuovo impianto, non codificato da regole di ammissibilità non unilaterali, comprometterebbe tali caratteri, intervenendo direttamente sull'ulteriore frammentazione delle trame e dei mosaici nonché, più in generale, sulla conservazione della matrice rurale che caratterizza tale ambito.>>;

**CONSIDERATI** gli aspetti di **tutela archeologica** la Soprintendenza ABAP <<facendo seguito all'analisi della carta di rischio archeologico trasmessa dalla società proponente giusta richiesta di questo Ufficio con propria nota prot. 676 del 24/01/2020, rileva forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Si precisa che la gran parte delle aree interessate dalle opere in progetto (impianto, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti *in itinere* di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004. Fa eccezione il Tratturello n. **54** "Candela - Montegentile" sottoposto a vincolo con D.M. 22.12.1983, interessato da un attraversamento trasversale e longitudinale del cavidotto di connessione verso la CP di consegna Camerelle.

Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare dal Neolitico all'Età romana e tardoantica.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva sono stati al contempo in parte condizionati dalle condizioni di visibilità dei suoli risultate scarse in particolare per metà del campo fotovoltaico **A** e per l'intero campo fotovoltaico **C**, per i quali sono presenti da letteratura specifiche criticità di ordine archeologico, con conseguente impossibilità in questi due specifici casi di una adeguata valutazione del rischio archeologico, non impedendo però di confermare il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze come qui di seguito specificato.

In dettaglio, il campo **A** è contiguo a due villaggi neolitici in loc. Salvetere e Sant'Antonio noti in letteratura e censiti nella Carta dei Beni Culturali allegata al PPTR della Regione Puglia e presenta una interferenza diretta con un tratto di viabilità secondaria di età romana nota in letteratura da foto interpretazione. Il cavidotto interno di interconnessione fra



il campo **A** verso il campo **B** presenta tre interferenze dirette con viabilità romana nota in letteratura da foto interpretazione, di cui una riferibile alla *Via Venusia – Herdonias*. Il campo **C** presenta una interferenza diretta con la **UT1** riferibile ad un villaggio neolitico, due interferenze con anomalie da foto interpretazione riferibili a villaggi neolitici, una interferenza diretta la *Via Venusia – Herdonias* di età romana nota in letteratura da foto interpretazione ed è infine contiguo ad una terza anomalia da foto interpretazione riferibile ad un villaggio neolitico.

Anche il cavidotto di connessione alla SSE di consegna presenta specifiche criticità da un punto di vista archeologico, interferendo per un lungo tratta in parallelismo con la già citata *Via Venusia – Herdonias* di età romana nota in letteratura da foto interpretazione e in loc. Pidocchio con la fattoria della media età repubblicana nota in letteratura e censita nella Carta dei Beni Culturali allegata al PPTR della Regione Puglia. Anche la CB primaria Camerelle presenta una interferenza diretta in loc. San Donato con l'insediamento rurale di età medio-repubblicana e tardo antica, noto in letteratura e censito nella Carta dei Beni Culturali allegata al PPTR della Regione Puglia.

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco fotovoltaico in oggetto, risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico, dal momento che la realizzazione delle diverse tipologie di opere lo altererebbe significativamente sia pur conservato in subsidenza. >>;

**CONSIDERATO** che, relativamente agli **aspetti archeologici**, il Servizio II della DGABAP, con nota prot. 4421 del 12/10/2022, concordando con l'espressione del parere negativo della Soprintendenza ABAP, rileva che <<Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto concerne la tutela archeologica, la suddetta Soprintendenza ha valutato un impatto di rilievo dell'opera in progetto sui beni archeologici. Le aree interessate dalle lavorazioni non risultano sottoposte a provvedimenti di tutela ad eccezione di quelli relativi al Tratturello n. 54 "Candela-Montegentile", tuttavia il progetto in esame andrebbe ad inserirsi in un comparto territoriale che si distingue per la presenza di numerosi insediamenti antichi databili dal Neolitico all'età romana e tardoantica.

Sebbene gli esiti delle ricognizioni di superficie siano stati condizionati dalla scarsa visibilità dei suoli per metà del campo fotovoltaico **A** e per l'intero campo fotovoltaico **C**, si sottolinea che per entrambe le aree sono note in letteratura "*specifiche criticità di ordine archeologico*". Vengono rilevate contiguità delle opere in progetto con un'anomalia da foto interpretazione riferibile ad un villaggio neolitico e con due villaggi neolitici in località Salvetera e Sant'Antonio, noti in letteratura e censiti nella Carta dei Beni Culturali allegata al PPTR della Regione Puglia, nonché interferenze dirette con tracce di viabilità antica di età romana note in letteratura da foto interpretazione (una delle quali riferibile alla *Via Venusia-Herdonias*), con tre anomalie da foto interpretazione riferibili a villaggi neolitici (uno dei quali coincidente con il sito UT 1 nella relazione archeologica elaborato *UORD6P8\_Documentazione Specialistica\_07Archeo-signed*) e con due insediamenti rurali di età mediorepubblicana in località Pidocchio e San Donato, noti in letteratura e censiti nella Carta dei Beni Culturali allegata al PPTR della Regione Puglia. La realizzazione dell'opera in progetto viene pertanto considerata pregiudizievole per la conservazione del palinsesto archeologico, che ne risulterebbe significativamente alterato.>>;

**CONSIDERATO** che, in materia di aree idonee, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.199 del 08/11/2021, art.20 c.8-quater, così come modificato dal D.L. n. 13 del 24/02/2023, si rileva che **il progetto in argomento non è ricompreso tra le aree individuate come idonee** in quanto, come già evidenziato nel presente parere:

- **interferisce direttamente con beni culturali** tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 in quanto le opere di connessione del cavidotto attraversano il Regio Tratturello Candela Montegentile;
- il tratto di cavidotto tra il punto finale di connessione e la Stazione Terna "Camerelle" **ricade in Zona gravata da usi civici**, art.142 co.1 lettera h) del D.Lgs. 142/2004;
- **la Sottostazione e un tratto di cavidotto sono ricompresi nel buffer di 500 m** del Regio Tratturello Candela Montegentile, Braccio Calaturo delle Vacche, tutelato ai sensi del D.M. 22 dicembre 1983, bene culturale sottoposto a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004;






Fig.4 – Beni culturali e paesaggistici e relative aree buffer ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021, art.20 c.8-quater. (Elaborazione SS-PNRR)

**RICHIAMATO** che la Regione Puglia ha approvato il R.R.24/2010, il Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

**TENUTO CONTO** che il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici, riportando tra gli Obiettivi (B2.2.1) che il piano si propone di disincentivare l'installazione e terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole; e riportando tra le *Limitazioni e criteri valutativi* che il piano privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svincoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.

**RICHIAMATO** il Piano Nazionale per l'Energia e il Clima (PNIEC), pure menzionato fra la normativa di riferimento per i cambiamenti climatici nell'Elaborato Studio di Impatto Ambientale AS-GIN-SIA, pp. 26-27, che in particolare prevede di seguire un simile approccio (revamping e repowering, ndr), ispirato alla riduzione del consumo di territorio, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc. Rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili a uso agricolo. In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale (PNIEC Obiettivi e traguardi nazionali 2.1.2 Energia rinnovabile, p. 56 Testo definitivo diffuso il 20 gennaio 2020 e trasmesso alla Commissione Europea);



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

**RICHIAMATO** che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali. Nel "Rapporto statistico 2022 – Solare fotovoltaico" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato ad aprile 2023, si legge che la Puglia si conferma la regione italiana con la maggiore produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (4.190 GWh, pari al 14,9% del totale nazionale);

**RICHIAMATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali, e che le suddette Linee guida sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*; e che dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*;

**RICHIAMATO** che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC), all'attuazione del quale il progetto si propone di contribuire, stabilisce che *"si presterà la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio*;

**RICHIAMATO** quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri *"...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica"* (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017);

**RICHIAMATO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede alla Misura "M1.C3 – Turismo e cultura", ambito "2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale", l'investimento "2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"; e che, tra le priorità stabilite dal Ministero della cultura nell'*Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023*, tra le linee strategiche e programmatiche, si individua proprio in attuazione del PNRR la *"Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane"*, **mediante azioni rivolte anche alla protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio**;

**RICHIAMATO** che con riguardo all'uso delle aree agricole per la localizzazione di impianti FER, la Strategia nazionale per la biodiversità 2030 (SNB) nell'ambito dell'Azione B13.3 "Adottare pratiche sostenibili di gestione del suolo", Sotto-Azione B13.3.g), ha espresso la necessità di *"Definire linee guida e criteri per la progettazione e localizzazione di impianti fotovoltaici e agri-fotovoltaici sui terreni agricoli al fine di garantire la tutela della biodiversità e il mantenimento delle produzioni agricole limitando il cambiamento dell'uso del suolo"*; e che come azione ai fini della transizione ecologica, tra le altre, ha evidenziato l'importanza di *"promuovere la diffusione di soluzioni vantaggiose per la produzione di energia (win-win solution) dando priorità alle energie rinnovabili ad impatto zero sulla biodiversità, quali ad es. impianti solari sui "tetti"*;

**RICHIAMATO** che relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali



(cfr. Report SNPA n. 32/202, pagg. 206 e 207) ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che **“sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030”**;

**PRESO ATTO** del parere favorevole con condizioni ambientale della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n.145 del 20/04/2023, trasmesso a questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. n. 3651 del 12/01/2023, acquisita agli atti della scrivente con prot. n.96780 del 13/06/2023;

### **QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

**ESAMINATA** tutta la documentazione di progetto e la documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente nel corso dell'intero iter del procedimento istruttorio, come pubblicata sul portale valutazioni ambientali del MASE;

**RITENUTO** di condividere le motivazioni espresse della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia nel proprio **parere negativo** per le motivazioni di contenuto ivi espresse, nonché il contributo istruttorio del Servizio II della DG ABAP per gli aspetti di competenza;

**RICHIAMATO** altresì che la medesima Soprintendenza ABAP aveva già espresso parere negativo in sede di Conferenza di Servizi con nota prot.4454-P del 19/05/2021, ritenendo che **“... l'intervento progettato comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasti con le norme di tutela del PPTR”**;

**RICHIAMATO** che l'intervento in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti con riferimento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti dell'art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023;

### **ESPRIME PARERE NEGATIVO**

**alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale** presentata dalla Società Solar Italy XVII S.r.l. per il **“Progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Campo Agrosolare Camerelle”, di potenza pari a 67 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ascol i Satriano (FG) e Candela (FG), in località Masseria Leone e Posta Fissa”**, **in quanto non compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, per gli impatti negativi significativi sul patrimonio culturale archeologico e paesaggistico, anche cumulativi, così come espressi nel presente parere, e in quanto in contrasto con la disciplina di tutela del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia.**

Il Funzionario del Servizio V– DG ABAP  
U.O.T.T. n.6 - Arch. Maria Teresa Idone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP  
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



Rocco Rosario  
Tramutola  
MINISTERO DELLA  
CULTURA  
01.02.2024 09:23:04  
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della cultura  
C = IT



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it